



CITTA' DI OMEGNA

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Via De Angeli, 109 - CAP 28887 - Telefono: 0323 868491 - Fax: 0323 61668
e-mail pm@comune.omegna.vb.it

VADEMECUM PER DETENERE ANIMALI D'AFFEZIONE

- c a n i -

L'ACQUISTO

Non è prerogativa della Polizia Locale quella di dispensare utili "consigli" alla corretta individuazione del cane da scegliere, non possediamo competenze e professionalità in materia, ma riprendendo gli orientamenti di personale medico Veterinario e di Associazioni che operano nel settore, ai quali ed alle quali raccomandiamo di rivolgersi per un periziato e competente parere, riepiloghiamo alcuni suggerimenti di massima.

Prima di adottare un cane bisogna riflettere attentamente sulla propria disponibilità di tempo, sulle condizioni familiari e a quali delle proprie abitudini si è disposti a derogare.

Quale cane scegliere?

Un cane adulto riserva molte meno sorprese e fatiche di un cucciolo.

Occorre però altresì valutare con attenzione il tipo di selezione attitudinale della razza: questo permetterà di individuare i percorsi educativi più adeguati.

Nei CANILI sono ospitati centinaia di cani, di razza e di incroci, giovani ed adulti, dispostissimi a fare del loro meglio per avere una famiglia con cui vivere.

Il cane ideale lo si può trovare anche nell'incrocio meno attraente, in quanto è assolutamente in grado di donare tutto l'affetto e le soddisfazioni che possono offrire i cani di sangue blu, senza contare che i Volontari delle Associazioni animaliste sono spesso in grado di assistere la famiglia durante l'inserimento, con competenza e soprattutto con molta disponibilità.

Chi si orienta verso un cane di razza, invece, non si faccia influenzare dalla moda o tendenza del momento; è assai più utile chiedere e raccogliere tutte le informazioni necessarie dal Veterinario di fiducia.

Quanto attiene e compete alla Polizia Locale è la normativa in materia, alla quale occorre riferirsi e che ci siamo proposti di venire a riassumere, seppur sommariamente e nelle linee generali, ad utilità e cognizione di ogni possessore di cani.

La **Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18** "*Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata*", all'art. 3 stabilisce:

Obblighi dei proprietari o detentori:

1. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della **registrazione e identificazione** all'anagrafe canina regionale informatizzata.

(Sanzione Amministrativa da €. 38 a €. 232)

2. Sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati con "microchip".

(Sanzione Amministrativa da €. 77 a €. 464)

3. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro **sessanta giorni** dalla nascita di cucciolate e in ogni caso prima della loro cessione, all'identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL.

(Sanzione Amministrativa da €. 38 a €. 232)

4. In caso di tatuaggio illeggibile è cura del proprietario provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.

5. I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al servizio veterinario della ASL di registrazione degli animali, entro **quindici giorni**, la **cessione definitiva o la morte** degli stessi, nonché eventuali **variazioni della sede** di detenzione.

LA DETENZIONE

Cos'è l'anagrafe canina?

La **legge n. 281 del 1991** prevede che le Regioni disciplinino con propria legge l'istituzione dell'anagrafe canina presso i Comuni o le Aziende Sanitarie Locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane.

Con la **Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18** la Regione Piemonte istituisce l'**Anagrafe Canina Regionale Informatizzata**, presso di cui sono registrati e identificati tutti i cani.

L'anagrafe canina regionale è istituita e gestita presso i Servizi Veterinari della ASL in collaborazione con i Comuni e le Comunità Montane.

È a **carico del proprietario** la corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso delle spese per l'identificazione elettronica, sulla base dei costi del materiale utilizzato.

Presso il servizio pubblico il costo è di 3,50 Euro per il singolo cane, ma è possibile effettuare la registrazione anche presso Veterinari privati.

Con la Legge Regionale è stato sostituito il tatuaggio con il "microchip", una capsula iniettabile di vetro biocompatibile. Essa contiene un chip su cui è impresso un codice a 15 cifre che può essere applicato su una particolare siringa o un iniettore a pistola.

Almeno una volta all'anno bisogna portare il cane ad una visita di controllo, anche in coincidenza del richiamo dei vaccini

L'obbligo di assistenza veterinaria è stato sancito dalla Sentenza della III Sezione della Corte di Cassazione, n. 1215 del 29 gennaio 1999: *"In materia di maltrattamento di animali, la condotta di incrudelimento va intesa nel senso della volontaria inflazione di sofferenze, anche per insensibilità dell'agente. Comportamento questo che non necessariamente richiede un preciso scopo di infierire sull'animale. Peraltro determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti."*

Conservando la documentazione che attesta le spese sostenute, nella dichiarazione dei redditi il proprietario può riportare la cifra di **detrazione del 19%** per le **spese veterinarie** sostenute nell'anno precedente, per *"gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia e pratica sportiva"*, per la parte che eccede l'importo di euro 129,11 e nel limite massimo di euro 387,34.

La Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34: "Tutela e controllo degli animali da affezione", sancisce gli obblighi e le responsabilità per il detentore al fine di garantire il benessere degli animali:

- E' vietato causare dolore o sofferenza agli animali;

(SANZIONE PENALE)

- Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti o sevizie di animali;

(Sanzione Amministrativa da €. 258 a €. 1.548) + (SANZIONE PENALE)

- E' vietato abbandonare gli animali da affezione.

(Sanzione Amministrativa da €. 258 euro a €. 1.032) + (SANZIONE PENALE)

- Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici:

a) Fornisce quantità adeguate di acqua ed alimentazione corretta;

b) Procura adeguate possibilità di movimento. Nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni della libertà, queste misure si attuano in modo che l'animale non abbia a subire sofferenze;

c) Garantisce le cure sanitarie necessarie;

d) Ne assicura la custodia e prende tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.

- E' vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattività.
- E' vietato detenere animali da affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

Chiunque detiene un animale d'affezione o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

(Sanzione Amministrativa di €. 150,00) + (SANZIONE PENALE)

Nel Regolamento recante criteri per l'attuazione della Legge Regionale "*Tutela e controllo degli animali da affezione*" sono specificati i **Criteri per la detenzione di animali da affezione:**

I cani detenuti all'aperto devono disporre di un **ricovero**, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.

La detenzione dei cani alla **catena deve essere evitata**; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la **catena sia mobile**, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di **almeno 5 metri di lunghezza**.

Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di **almeno 8 metri quadrati** per capo adulto, fatte salve esigenze particolare di razza: i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.

Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto **in buone condizioni igieniche**.

Ogni animale da affezione deve avere costantemente **a disposizione acqua da bere**. Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.

(Sanzione Amministrativa di €. 150,00) + (SANZIONE PENALE)

Un altro aspetto di cui occorre essere consapevoli è l'**Art. 2052 del Codice Civile:**

"Il proprietario di un animale o chi lo ha in custodia è responsabile dei danni causati dall'animale sia che esso fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salva sempre la prova del caso fortuito."

Quindi, attenzione al nostro cane, che non arrechi danni a persone o cose o animali.

Il consiglio è quello di stipulare una polizza assicurativa, ci sono molte possibilità sul mercato, in generale non si tratta di cifre esose e "proteggono" da eventuali incidenti di percorso.

Per tenere i **cani nei condomini** occorre fare riferimento **alla Legge 24 marzo 1972, n. 899** che a questo proposito, riassumendo, sancisce:

1) Se le norme dei regolamenti condominiali (omissis) sono precostituite dal costruttore o dall'originario unico proprietario dell'intero edificio, devono essere accettate espressamente dai condomini nell'atto di acquisto o locazione o con atto separato.

2) Le norme regolamentari possono limitare il pieno esercizio del diritto di proprietà nelle parti esclusive dei singoli condomini solo se decise dall'Assemblea Condominiale all'unanimità.

3) Se un proprietario di animale (o che desideri diventare tale) acquista o prende in affitto un appartamento in un edificio già provvisto di regolamento approvato dall'Assemblea Condominiale, non è vincolato alle disposizioni limitative di lui a carico delle proprietà esclusive dei singoli condomini se le stesse limitazioni non siano state trascritte nei pubblici registri immobiliari o menzionate ed accettate negli atti d'acquisto o di locazione.

Questo significa che, salvo che voi non lo accettiate esplicitamente, nessun regolamento condominiale vi potrà impedire di tenere un cane con voi, a patto che rispettiate l'**articolo 844 del Codice Civile**:

"Il proprietario di un fondo non può impedire i rumori derivanti dal fondo del vicino, se non superano le normali tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi."

IL TRASPORTO

Per trasportare il cane in auto:

Occorre rispettare l'**Art. 169 del Nuovo Codice della Strada**: *"E' consentito il trasporto di animali domestici, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente Ufficio della Motorizzazione Civile"*.

Se si tratta di un solo animale domestico non sono necessari gabbia, contenitore o rete divisoria, purché esso **non costituisca impedimento o pericolo per la guida**.

Può costituire impedimento o pericolo, ad esempio, trasportare l'animale sulle ginocchia, oppure il trasporto di un animale irrequieto.

Per trasportare il cane in treno:

In Italia è consentito il trasporto in treno di cani. Per gli animali di piccole dimensioni, in via generale, il trasporto è gratuito se custoditi in appositi contenitori.

Nei treni a scompartimento, i cani di piccola taglia possono viaggiare liberamente accanto a noi, sempre sorvegliati con attenzione e purché i passeggeri dello scompartimento lo consentano, solo in 2a classe e acquistando un biglietto ridotto.

I cani di grossa taglia, invece, sono ammessi solo se non recano disturbo e sono tenuti al guinzaglio e con museruola, altrimenti, oltre al pagamento del biglietto ridotto, è necessario prenotare l'intero scompartimento.

Sui treni locali, dove le carrozze sono costituite da un unico ambiente, è consentito il trasporto degli animali solo facendo uso delle piattaforme o dei vestiboli delle carrozze.

I cani di media e grossa taglia non sono accettati sui "Pendolini" poiché lo spazio per il passeggero non è sufficiente per poterlo tenere accanto, mentre quelli di piccola taglia sono ammessi, gratuitamente, se custoditi in appositi contenitori collocati in appositi spazi.

E' comunque consigliabile verificare di volta in volta, poiché le normative possono essere soggette a variazione.

Per trasportare il cane in aereo:

Tutte le compagnie aeree consentono, in genere, il trasporto di cani e altri piccoli animali ma ciascuna adotta regole diverse perciò, prima di metterci in viaggio, è sempre opportuno informarsi.

Per chi si reca all'estero il cane deve essere identificabile mediante microchip e munito di **Passaporto Internazionale**, in vigore dal 01 ottobre 2004.

Questo documento è rilasciato dal Servizio Veterinario della ASL.

E' inoltre indispensabile informarsi riguardo agli obblighi sanitari richiesti dai Paesi di destinazione, rivolgendosi alle Ambasciate o Consolati.

Maggiori informazioni si possono ottenere visitando il sito: www.salute.gov.it/canigatti.

Per trasportare il cane in nave:

Grazie alla tolleranza delle nostre compagnie di navigazione, generalmente non è un problema portare i nostri cani a bordo di navi o traghetti destinati a brevi traversate: basta avere a portata di mano il certificato di buona salute.

Su alcune imbarcazioni esistono apposite gabbie o "canili di bordo", dove è obbligatorio rinchiudere il cane se questo è di grossa taglia, mentre se è di piccola taglia può passeggiare tranquillamente sul ponte, tenuto al guinzaglio e con museruola e dormire in cabina (prenotata per intero).

COME PORTARE IL CANE NEI CENTRI ABITATI

Per quanto riguarda le passeggiate fuori casa con il cane, le regole per proprietari e cani sono determinate con appositi **Regolamenti Comunali** e quindi possono essere diverse secondo i Comuni.

In generale, comunque, le regole base da rispettare sono:

- Di condurre il cane al guinzaglio e se sono aggressivi anche con la museruola.
- Di pre-dotarsi di sacchetti, paletta e\o quant'altro di idoneo per rimuovere dal suolo e raccogliere eventuali escrementi e deiezioni.

Passiamo ad indicare le norme più comuni contenute, in genere, nei vari **Regolamenti Comunali e Ordinanze Sindacali**:

GUINZAGLIO E MUSERUOLA

- I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio e\o con museruola. I soggetti di indole aggressiva debbono essere condotti con entrambi i dispositivi.
- Nei luoghi aperti fuori dai centri abitati, dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva debbono essere comunque condotti con guinzaglio e museruola.
- I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico; quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo, così come quando sono utilizzati dalle Forze dell'Ordine, dalle Forze Armate, dalla Protezione Civile per il salvataggio in acqua, ricerca persone o in emergenza per incidenti, calamità naturali ecc. e quelli che partecipano a programmi di Pet Therapy.

ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE

- Tenere i cani a guinzaglio, la cui lunghezza dovrà essere adeguata alla varie situazioni; in ambienti pubblici, quali mercati, o durante manifestazioni pubbliche o sportive e simili, i cani, se di grossa taglia o indole aggressiva, dovranno anche essere dotati di museruola;
- **Non farli accedere alle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini** o per lo svolgimento di attività sportive, nonché in tutte le altre aree in cui tale divieto sia indicato con specifica idonea segnaletica\cartellonistica;
- Non affidarli a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso, fermo restando che il proprietario o detentore del cane è comunque responsabile di ogni azione dell'animale.

AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI

- Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature (per es. set-toilette).

- Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI EScrementI

- I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

- L'obbligo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro spazio) dell'intero territorio comunale.

- I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi, così da ripristinare l'igiene ed il decoro del luogo e a depositare gli escrementi, introdotti in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestelli porta rifiuti.

Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap.

ACCESSO NEGLI ESERCIZI, UFFICI E MEZZI PUBBLICI

- Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore, comunque condotti con guinzaglio e museruola secondo quanto già innanzi indicato, hanno libero accesso, salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

- Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.

- Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.

- I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Inoltre da ricordare che, per proteggere dall'aggressione dei cani, dal 23 marzo 2009 è in vigore l'Ordinanza "Martini" sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

Nel provvedimento vengono elencati alcuni punti fondamentali che coinvolgono tutti i proprietari dei cani:

1. Il **proprietario** del cane è sempre **responsabile**, sia civilmente che penalmente, del benessere e del controllo del cane. Il proprietario risponde quindi dei danni a persone, animali e cose che il proprio cane può cagionare.
2. Nei luoghi pubblici è obbligatorio l'**uso del guinzaglio**, che deve avere una lunghezza massima di **1,5 metri**. È obbligatorio portare con sé una **museruola** da applicare in qualunque caso di rischio per l'incolumità pubblica.
3. Vengono istituiti **percorsi formativi** per i proprietari dei cani con rilascio di un "patentino".
4. Vengono **eliminate** le "liste nere" delle razze aggressive.

Il medico veterinario si riserva la possibilità di segnalare alla ASL cani potenzialmente aggressivi che richiedono una valutazione comportamentale.

COME PORTARLO IN CAMPAGNA

Nei **luoghi aperti e lontani dai centri abitati**, dove non sono presenti altre persone i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva debbono comunque essere condotti con guinzaglio e museruola.

Occorre comunque ricordare che la **Legge Regionale 4 settembre 1996, n. 70: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"**, all'art. 13, detta alcune norme di conduzione dei cani da parte dei cacciatori e di altre persone, che veniamo così a riassumere:

- Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'A.T.C. di ammissione, dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria;
- Chiunque detenga anche temporaneamente cani di qualsiasi razza deve provvedere al tatuaggio a norma della vigente legislazione e deve adoperarsi affinché i cani stessi non arrechino danno alla fauna selvatica.
- E' vietato l'addestramento e l'allenamento dei cani a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata, dalle Aziende faunistico-venatorie e dalle Aziende agri-turistico-venatorie, dai centri privati di riproduzione della fauna selvatica;
- E' vietato **addestrare e/o allenare** cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza, nelle campagne fuori dei tempi o dai luoghi consentiti

(Sanzione amministrativa da 51 a 309 Euro)

- E' vietato addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza nelle zone di protezione (Parchi e Riserve Naturali, Oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura etc.)
(Sanzione amministrativa da 103 a 619 Euro)

Nell'ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi ambiti

(Sanzione amministrativa da 103 a 619 Euro)

- E' vietato addestrare o allenare cani o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza in aziende venatorie senza il consenso del concessionario
(Sanzione amministrativa da 51 a 309 Euro)

LE RESPONSABILITA' PENALI

Infine, dopo aver elencate le varie responsabilità che ha il proprietario di un cane, vediamo quali sono le sanzioni previste dal **CODICE PENALE TITOLO IX bis - "DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI"**, come introdotto dalla Legge 20 Luglio 2004, n. 189:

Art. 544-bis. C.P. - (Uccisione di animali): *Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.*

Art. 544-ter C.P. - (Maltrattamento di animali): *Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.*

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater C.P. - (Spettacoli o manifestazioni vietati): *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.*

Art. 544-quinquies C.P. - (Divieto di combattimenti tra animali): *Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 Euro.*

Art. 727 C.P. - (Abbandono di animali): *Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.*

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI:** *Documento solennemente proclamato a Parigi dall'UNESCO il 15 ottobre 1978.*
- **Legge 14 agosto 1991, n. 281:** *"Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo."*
- **Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34:** *"Tutela e controllo degli animali da affezione."*
- **D.P.G.R. n. 4359 del 11 novembre 1993:** *Regolamento recante criteri per l'attuazione della legge regionale "tutela e controllo degli animali da affezione".*
- **Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18.** *"Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. "Abrogazione della Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)".*
- **Legge 20 luglio 2004, n. 189:** *"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. Modifiche al codice penale."*
- **ORDINANZA 3 marzo 2009** adottata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali: *"Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani." (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009).*
- **Legge 4 novembre 2010, n. 201:** *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.*
- Regolamenti Comunali e Ordinanze Sindacali.
- Regolamenti Condominiali

CONCLUSIONI

Come già innanzi accennato si è inteso realizzare questo vademecum, non certo esaustivo, con semplicità e sintesi delle principali normative di riferimento in vigore, quale contributo ad una adeguata campagna di informazione in materia.

IL COMANDANTE
Remo PIUMARTA